

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI (DoC)

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

PL300A

film in polietilene per il confezionamento di prodotti freschi nelle condizioni di seguito citate, prodotto da Cogepack Sas

CONFORMITA' LEGISLATIVA

Il prodotto risulta conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) 1935/2004 (articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17)*
- *Regolamento (CE) 2023/2006*
- *Regolamento (CE) 1895/2005*
- *Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti emanati sino alla data di produzione di questo documento*

alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *D.Lgs. 29 del 10/02/2017*

ed è conforme alla legislazione vigente in Svizzera e Norvegia.

COMPOSIZIONE

Il prodotto è fabbricato con i seguenti materiali ed additivi: LDPE, LLDPE e additivi (antiossidante, scivolante, antifog). Si dichiara inoltre che il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni sopra citate, come di seguito riportato:

	FCM	CAS	LMS [mg/kg]
Monomeri	18820	0000592-41-6	3
	22660	0000111-66-0	15
Additivi	68320	0002082-79-3	6
	74400	-	30
	96240	0001314-13-2	25 (come Zn)
	46880	0065140-91-2	6

Il rispetto dei valori di migrazione specifica teorica è stato valutato considerando le quantità dei diversi costituenti (monomeri ed additivi) con limitazione specifica derivate dalle analisi di screening per le sostanze volatili, semivolatili e non volatili residue, ad esclusione delle sostanze non gascromatografabili come l'ossido di Zinco, i sali di Litio e l'ESBO, per i quali il limite di migrazione specifica è comunque deducibile dal limite di migrazione globale o da analisi specifica.

Il film è stato in particolare sottoposto alla verifica dei limiti di migrazione specifica (LMS) di alcuni costituenti sulla base di quanto specificato nell'Allegato V, Capo 2, Punto 2.2, Capoverso 2.2.2. ("Contenuto residuo") del Regolamento EU 10/2011, mediante analisi delle sostanze volatili, non-volatili e semivolatili residue, nonché all'identificazione e quantificazione dei NIAS (*Not Intentionally Added Substances*) presenti. I successivi calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6dm² di materiale di confezionamento.

RISPETTO DEI LIMITI DI MIGRAZIONE

Si dichiara inoltre che rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante **	Tempo* e Temperatura** di prova
B (acido acetico 3% w/v)	40°C per 10 giorni per contatto prolungato (OM2)
D1 (etanolo 50% v/v)	40°C per 10 giorni per contatto prolungato (OM2)
D2 (olio di oliva)	40°C per 10 giorni per contatto prolungato (OM2)

*** Riferimenti nel Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche

° Il simulante D1 (etanolo 50%) è inteso essere maggiormente restrittivo e comprendente le condizioni previste dal simulante A (etanolo 10%) e C (etanolo 20%)

I limiti di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Reg. 10/2011/CE ed in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. Il rapporto superficie/volume utilizzato nei test di migrazione è di 1 cm²/cm³.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

In base ai test effettuati il materiale risulta idoneo al confezionamento di tutti i tipi di alimenti.

Il test di 10 giorni a 40°C, con i simulanti sopra indicati, estende l'idoneità alla conservazione prolungata alla temperatura ambiente o inferiore, compresi il riscaldamento fino a 70°C per una durata fino a due ore o quello a 100°C per un tempo massimo di 15 minuti (condizione per la quale è in ogni caso da valutare l'idoneità tecnologica del film).

Il prodotto non è idoneo al processo di sterilizzazione a 121°C e non è stato testato per l'utilizzo in microonde.

ADDITIVI DUAL USE (DUA)

Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (additivi "dual use").

N. FCM	N. RIF.	N. CAS	N. E	Q.tà max [% p/p]
-	-	-	-	-

** Da intendersi come quantità massima in percentuale ponderale sul peso del film*

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si dichiara inoltre che il film:

- non contiene materiali di riciclo da post-consumo (def. Reg. 282/2004/EC)
- non contiene materiali in nano forma (def. 2011/696/EU)
- non prevede l'utilizzo di componenti attivi/intelligenti come definiti (def. Reg. 450/2009/EC)
- è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/62/CE riguardo al contenuto di metalli pesanti e riciclabilità/riutilizzo

- non contiene intenzionalmente allergeni quali quelli citati nella Direttiva 2000/13/EC (Annex IIIa) e nel Reg. 1169/2011/EC. Anche il rischio di cross-contaminazione è limitato in quanto gli stessi non sono intenzionalmente utilizzati nei prodotti CROCCO
- non contiene intenzionalmente sostanze derivanti dal bisfenolo-a (BPA) quali ad esempio policarbonato, BADGE, BFDGE, NOGE. Non sono altresì intenzionalmente presenti sostanze quali azodicarbonammide, cloruro di vinile monomero, PFOS, PFOA, Triclosan. Conseguentemente nessuno dei seguenti regolamenti/direttive risultano applicabili: 78/42/EEC, 80/776/EEC, 81/432/EEC, 2004/1/EC, 2011/8/EU, 1895/2005/EC
- non contiene intenzionalmente ftalati quali DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP
- non contiene intenzionalmente ammine aromatiche primarie

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche del prodotto alimentare da confezionare.

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del manufatto all'imballaggio e confezionamento di alimenti nell'utilizzo domestico.

A supporto di quanto sopra indicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione dell'Autorità competente:

- analisi effettuate su materiali e/o imballaggio finito
- altra documentazione prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data 25/03/2019

Firma **Cogepack sas di Gabriele Costa & C.**